

31866.



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 13/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta TONOLO Presidente

Maurizio MASSA Consigliere relatore

Innocenza ZAFFINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 31866, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la regione Veneto contro:

1) BRANDOLESE Fabrizio, C.F. BRNFRZ72R17A435P, nato ad Arquà Polesine (RO) il 17.10.1972; non costituito

2) BRANDOLESE Fabrizio, C.F. BRNFRZ72R17A435P, nato ad Arquà Polesine (RO) il 17.10.1972, in qualità di titolare della ditta individuale "ESTETICAUTO di Brandolese Fabrizio", P. I. 01599970298, con domicilio fiscale e luogo di esercizio in Arquà Polesine (RO), via A. Moro 133 int. 2, pec: fabriziobrandolese@legalmail.it; non costituito

VISTI gli atti del giudizio;

All'udienza del giorno 11 ottobre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Consigliere relatore Maurizio Massa, è stato sentito il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo per la Procura regionale, che ha concluso come dagli atti scritti. Non comparsa, né costituita la

31866.

parte convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura erariale ha promosso il presente giudizio a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza – Nucleo Operativo – Sezione operativa volante di Rovigo del 24.11.2022, relativa all'utilizzo di un finanziamento bancario assistito da garanzia diretta ex legge 662/1996, attribuito alla ditta individuale ESTETICA-AUTO di Brandolese Fabrizio.

A seguito dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, è risultato che la ditta ESTETICA-AUTO di Brandolese Fabrizio, ha richiesto ad una banca privata un finanziamento della durata di 60 mesi, per un importo di € 11.500,00, assistito dalla garanzia diretta ex legge 662/1996.

Dall'esame della documentazione bancaria, acquisita dalla Procura erariale, è emerso che:

in data 29.04.2021, tramite il conto corrente n. 3269144 intestato alla ditta ESTETICA-AUTO di Brandolese Fabrizio, è stato erogato il finanziamento garantito;

il sig. Brandolese Fabrizio ha utilizzato il finanziamento garantito per eseguire n. 11 pagamenti riconducibili alla ditta individuale per un totale di € 2.850,61;

mentre per la restante somma, pari a € 8.700,00, risultano n. 52 prelevamenti contanti da ATM pari ad € 6.970,00, nonché n. 11 pagamenti circolari pagobancomat eseguiti presso il Centro Scommesse presso la Sala Bingo di Rovigo pari a € 1.730,00.

Il convenuto, in data 16.03.2022, ha dichiarato alla Guardia di

31866.

Finanza che i prelievi operati, pari ad € 6.970,00 sono stati utilizzati per esigenze personali, così come i pagamenti pari ad € 1.730,00.

Pertanto, la Procura erariale in data 14 gennaio 2023 ha notificato invito a dedurre, ex art. 67 del Decreto legislativo n. 174 del 26.8.2016, Codice di giustizia contabile, rispetto al quale il convenuto non ha depositato controdeduzioni, né ha chiesto di essere sentito.

In data 28 marzo 2023, la Procura erariale ha depositato l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, notificato al convenuto in data 26 maggio 2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

In udienza il convenuto non si è costituito e non è comparso.

Il Requirente ha insistito nella richiesta di condanna formulata nell'atto di citazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare di rito, la Sezione, ha verificato la ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del sig. BRANDOLESE Fabrizio, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale "ESTETICAUTO di Brandolese Fabrizio", avvenuta in data 26 maggio 2023.

Preso atto della mancata costituzione nel presente giudizio del convenuto (sia in proprio che in rappresentanza della ditta "ESTETICAUTO di Brandolese Fabrizio") ne dichiara la contumacia, come già rilevato in pubblica udienza.

Con riferimento alla domanda dedotta in questo giudizio il Collegio ritiene di dover valutare anzitutto la sussistenza della propria giurisdizione.

31866.

Su questo punto, si è già pronunciata la Sezione giurisdizionale della Liguria con sentenza n. 67 del 28 luglio 2023, in un caso analogo a quello qui esaminato, svolgendo le considerazioni che seguono.

Il finanziamento di cui si discute è stato concesso ai sensi dell'art. 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con la legge 5 giugno 2020, n. 40.

In particolare, è stata prevista la garanzia pubblica per i finanziamenti erogati da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia al *"fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19"* (art. 1).

L'art. 13 del decreto ha previsto l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese che, in deroga alla relativa disciplina risultante dall'art. 2, c. 100, lett. a, della legge n. 662/1996, è stato autorizzato a concedere la garanzia per i predetti finanziamenti, nel rispetto di condizioni di particolare favore relative alla gratuità della garanzia, all'importo massimo garantito per singola impresa, alla percentuale di copertura della garanzia, al limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili, alla valutazione del rischio creditizio.

Ai sensi dell'art. 2, c. 100, lett. a, della predetta legge n. 662/1996, il Fondo di garanzia è costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai

31866.

crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Il Fondo di garanzia PMI fa parte del Sistema nazionale di garanzia, istituito dall'art. 1, c. 48, della legge n. 147/2013 ai fini di riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica.

L'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), stabilisce che l'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte.

Ai sensi dell'art. 11, c. 4, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 2, c. 100, lett. a), della legge n. 662/1996, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dall'insieme di queste norme si evince che i predetti finanziamenti, ancorché concessi sulla base di contratti civilistici, integrano *"una forma di intervento pubblico nell'economia vincolata alla realizzazione dello scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia"* (Cass. pen, VI, n. 28416/2022).

31866.

Infatti, la garanzia pubblica è soggetta ad autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell'art. 108 del TFUE, relativo agli aiuti di Stato.

Le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 8676/2019 hanno ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in casi analoghi alla fattispecie in esame:

"Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni unite, come sintetizzato nella pronuncia del 31/7/2017, n. 18991" - da un lato, in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. Sez. U. ord. 03/03/2010, n. 5019), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. Sez. U. 24/11/2015, n. 23897): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico."

La Corte di Cassazione Sezioni Unite, nella sentenza n. 3310 del 2014 aveva già affermato:

"Va ricordato che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello

31866.

preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. 5019/10; 1775/13 in motivazione).

In quella fattispecie, la Corte ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di danno per responsabilità amministrativa direttamente proposta nei confronti del legale rappresentante e dei soci di una società privata a responsabilità limitata beneficiata del contributo.

Inoltre è stato ritenuto che l'amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico. (SU 295/13).".

Pertanto, il rapporto di servizio e la conseguente giurisdizione contabile si estendono anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso del privato.

Le persone giuridiche, infatti, sono soggetti inerti, ai quali non possono riferirsi gli elementi soggettivi tipici ed indispensabili della responsabilità, come configurata dall'art. 1 della n. 20/1994; essi

31866.

rispondono oggettivamente, con il loro patrimonio, per il fatto (dannoso) dei propri gestori, ai quali deve imputarsi l'attività gestoria illecita come configurata dalla norma e che deve essere accertata, affinché possa aggredirsi il patrimonio della persona giuridica, altrimenti questa aggressione sarebbe senza titolo (Sez. I, n. 14/2009).

In altri termini, la responsabilità patrimoniale-contabile a carico di una persona giuridica postula sempre l'accertamento di condotte illecite imputabili a persone fisiche (Cass., ss.uu., n.123/2001).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si deve affermare la giurisdizione di questa Corte, sulla domanda introduttiva di questo giudizio, avente ad oggetto la distrazione dei fondi in questione.

Esaurita la trattazione delle questioni di rito sollevate d'ufficio, si può passare alla trattazione del merito della vicenda sulla base di quanto dedotto e documentato dalla Procura contabile.

Risulta dagli atti depositati in questo giudizio quanto segue.

La ditta individuale ESTETICA-Auto di Brandolese Fabrizio, ha ottenuto dalla BPER Banca di Rovigo un mutuo chirografario di importo pari a 11.500,00 euro per ripristino liquidità.

Questo finanziamento era garantito per l'80% dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 gestito da Mediocredito Centrale.

Il Consiglio di gestione del Fondo, ha deliberato il 23/04/2021 di ammettere alla garanzia pubblica, per l'importo di € 11.500,00, l'operazione di investimento identificandola con la posizione M.C. n. 2966364.

31866.

In data 16.03.2022, il sig. Brandolese ha dichiarato alla Guardia di Finanza che le somme ricevute per l'attività dell'impresa individuale sono state utilizzate solo parzialmente per l'attività aziendale con n. 11 pagamenti riconducibili alla ditta individuale per un totale di € 2.850,61, mentre per la somma di € 8.700,00 è stata spesa per esigenze personali, in parte con n. 52 prelevamenti contanti da ATM per un totale pari ad € 6.970,00 e in parte con n. 11 pagamenti circolari pagobancomat eseguiti presso il Centro Scommesse presso la Sala Bingo di Rovigo per un totale pari ad € 1.730,00, per un totale complessivo di € 8.700,00.

La destinazione specifica delle somme erogate, descritta all'art. 1 del contratto di mutuo, è riportata anche nel Modulo richiesta agevolazione beneficiario finale fatto pervenire a Medio Credito Centrale S.p.A. ad opera di BPER Banca di Rovigo.

Dalla documentazione allegata dalla Guardia di finanza alla denuncia di danno e prodotta in giudizio dalla Procura erariale, risulta che il finanziamento in oggetto è stato reso possibile grazie alla Garanzia rilasciata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., dal Ministero dell'economia e finanze, da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) Istituito ai sensi del piano investimenti per l'Europa.

Ne consegue che il finanziamento fatto dalla Banca al privato è un finanziamento che, una volta ammesso al Fondo di garanzia, diventa pubblico e fa a questo riferimento.

Pertanto, il danno erariale è costituito dall'utilizzo del

31866.

finanziamento per scopi diversi da quelli per i quali è stato ammesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera A della legge 762/1996.

Trattasi di atti idonei a frustrare le finalità pubblicistiche sottese all'intervento agevolativo descritto (distrazione di tali fondi dal fine pubblico cui erano destinati, non realizzata la finalità del finanziamento e disatteso il relativo interesse pubblico).

Da quanto sopra emerge la fondatezza dell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, perché risultano provati dai documenti allegati e dalle deduzioni svolte dalla parte attrice i fatti presupposti per l'esercizio dell'azione di danno erariale promossa in questo giudizio.

In particolare, risulta frustrato lo scopo delle norme che hanno previsto la concessione della garanzia relativa al finanziamento ricevuto da ESTETICA-AUTO, che aveva come esplicita condizione di ammissibilità il fatto che il finanziamento ricevuto dalla parte convenuta fosse destinato esclusivamente al ripristino di liquidità della ditta indicata nel modulo di richiesta.

Invece risulta provato che i fondi erogati solo in minima parte (€ 2.850,61) sono stati usati per lo scopo al quale erano erogate, mentre il resto pari ad € 8.700,00 sono stati destinati al soddisfacimento di esigenze personali che non hanno alcuna attinenza con il vincolo di utilizzo che costituiva elemento essenziale per la concessione della garanzia richiesta.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico non c'è dubbio che le condotte ascritte al convenuto sono caratterizzate dal dolo, perché

31866.

ha agito con consapevolezza e volontà di violare il vincolo di destinazione dell'importo erogato a titolo di finanziamento munito di garanzia statale.

La Sezione condivide la quantificazione del danno formulata dalla Procura attrice, pari a € 8.700,00, in quanto basata sui riscontri documentali acquisiti in sede di indagini della Guardia di Finanza.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31, comma 1 del c.g.c. e sono liquidate nel dispositivo ai sensi dell'art. 31, comma 5 del c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

BRANDOLESE Fabrizio, C.F. BRNFRZ72R17A435P, nato ad Arquà Polesine (RO) il 17.10.1972 (in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale "ESTETICAUTO di Brandolese Fabrizio"), a risarcire, in favore della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa, la somma di € 8.700,00 (ottomilasettecento/00), comprensiva di rivalutazione monetaria.

Su predetto importo competono, dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi nella misura di legge.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate con nota a margine ai sensi dell'art. 31, comma 5 del c.g.c..

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

31866.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 ottobre

2023 e del 17 gennaio 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Maurizio Massa)

(Marta Tonolo)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate dal funzionario di segreteria nell'importo di € 308,10 (trecentotto/10).

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Maurizio Massa)

(Marta Tonolo)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12/02/2024

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente Nadia Tonolo